



DETERMINA DEL CONSERVATORE

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DI SOCIETÀ DI PERSONE PER MANCATA RICOSTITUZIONE DELLA PLURALITÀ DEI SOCI (ART. 3, COMMA 1, LETT. D, D.P.R. 247/2004) - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO IN DATA 28/07/2025.

Visto l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

vista la deliberazione di Giunta camerale n. 3 del 28 luglio 2022 che ha ratificato la determinazione d'urgenza n. 2 del 30 giugno 2022, con la quale il Presidente ha nominato la sottoscritta Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest;

richiamata la deliberazione di Giunta camerale n. 17 del 31/01/2023 con la quale è stata definita la macrostruttura dell'Ente, che si articola in 4 Aree dirigenziali, oltre alle funzioni in Staff al Segretario Generale;

vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;

visto lo Statuto vigente approvato con deliberazione di Consiglio camerale n. 4/2022;

richiamata la deliberazione di Consiglio camerale n. 14 del 3/11/2022 con cui si è approvato il Programma di Mandato 2023–2027

richiamata la deliberazione di Consiglio camerale n. 13 del 31/10/2024 con cui si è approvata la Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2025;

richiamata la deliberazione di Consiglio camerale n. 16 del 19/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest per l'anno 2025, successivamente aggiornato con la deliberazione n. 9 del 24/07/2025;

richiamata la deliberazione di Giunta camerale n. 148 del 19/12/2024 avente ad oggetto: "Budget direzionale e assegnazione obiettivi al Segretario generale anno 2025", così come aggiornata con atto di Giunta n. 93 del 24/07/2025;

richiamata la determinazione del Segretario generale n. 473 del 31/12/2024 relativa all'"Assegnazione budget direzionale, obiettivi e incarichi ad interim alla Dirigenza - Anno 2025", oggetto di aggiornamento con successivo atto del Segretario generale n. 248 del 31/07/2025;

visto il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lett. d), che dispone la cancellazione d'ufficio delle società di persone qualora l'ufficio verifichi la "mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi";

vista la determina del Conservatore n. 46 del 14/05/2025 con la quale è stato approvato il "Disciplinare per la cancellazione d'ufficio di società di persone a seguito di mancata ricostituzione della pluralità dei soci" (di seguito "Disciplinare");



richiamata la propria determinazione n. 72 del 28/07/2025, con la quale è stato avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio per le società di persone indicate negli allegati alla stessa, pubblicata all'Albo Camerale online dal 28 luglio 2025 per 45 giorni consecutivi;

preso atto che, come previsto dal Disciplinare, l'avvio del procedimento è stato notificato mediante pubblicazione all'Albo Camerale online e comunicato, ove possibile, al domicilio digitale delle imprese interessate;

verificato che è decorso il termine di 45 giorni assegnato per consentire alle società interessate di regolarizzare la propria posizione o presentare motivate richieste di interruzione;

considerato che l'apertura del procedimento è stata annotata sulla posizione delle imprese interessate;

preso atto che le informazioni relative alle società sono desunte dall'archivio informatico del registro delle imprese così come costituitosi ai sensi del DPR 581/1995- Regolamento di attuazione del registro delle Imprese, anche tenuto conto, per le posizioni già iscritte al registro società, dell'art.27 delle disposizioni transitorie che consentiva alle stesse società di segnalare eventuali discrepanze informative, allegando la relativa documentazione;

considerato che l'Ufficio Registro delle Imprese ha svolto un'approfondita attività istruttoria ricercando indici di vitalità dell'impresa ed attuando controlli anche più penetranti rispetto a quanto previsto dal disciplinare ed in particolare ha verificato:

- persistenza dell'assenza della pluralità dei soci da oltre sei mesi;
- esclusione della titolarità di beni immobili in capo alle società (Consultazione della banca dati dell'Agenzia delle Entrate - Territorio);
- sussistenza dello stato di liquidazione dell'impresa ovvero della presenza di una dichiarazione di fallimento con successiva chiusura della procedura;
- stato della Partita I.V.A;
- analisi di eventuali altri indici di vitalità aziendale (es. pratiche presentate recentemente, presenza di un domicilio digitale dell'impresa e non attribuito d'ufficio, venir meno della pluralità dei soci solo da un breve lasso di tempo ecc.);
- per le società per le quali siano stati rilevati possibili indici di vitalità (pur in presenza di un socio unico e in mancanza di titolarità di beni immobili) è stata controllata la presenza negli ultimi due anni di eventuali dichiarazioni fiscali;

visti gli esiti delle suddette attività istruttorie e la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento;

ritenuto di dover procedere alla cancellazione delle società per le quali è stata accertata la sussistenza dei presupposti di legge e regolamentari e di disporre l'archiviazione del procedimento per le altre;

visto l'art. 40 del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020, che disciplina il provvedimento conclusivo del Conservatore e le modalità di ricorso;

visto l'art. 3, comma 3, del D.P.R. 247/2004, richiamato dall'articolo 4 comma 1 lettera h del Disciplinare, che prevede la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per la nomina di un liquidatore qualora la società risulti titolare di beni immobili e non sia già in stato di liquidazione;



considerato che è stata inviata, infine, per consentire la massima partecipazione una comunicazione (nostro protocollo n. 77046 del 19/11/2025) agli ordini professionali per anticipare l'elenco delle imprese per le quali il responsabile del procedimento ha proposto di procedere alla cancellazione;

preso atto che le imprese contenute in tale elenco dotate di domicilio digitale in visura sono state avvise della prossima cancellazione in data 14/11/2025 (protocolli n. 75720 – società di Massa Carrara, protocollo 75743 società di Lucca, protocollo 75763 società di Pisa);

tenuto conto delle richieste di interruzione del procedimento ricevute alla data odierna;

DETERMINA

1) di disporre la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese delle società di persone elencate negli **Allegati A1, A2, A3**, parte integrante e sostanziale del presente atto, per le quali ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 247/2004, essendo stata accertata la mancata ricostituzione della pluralità dei soci da oltre sei mesi, l'assenza di beni immobili e la mancanza di indici di operatività secondo i criteri istruttori definiti in premessa;

2) di disporre l'archiviazione del procedimento per le società di persone elencate negli Allegati B1, B2, B3, parte integrante e sostanziale del presente atto, per le quali è pervenuta motivata richiesta di interruzione del procedimento ovvero in sede istruttoria è emerso che non ricorrono indici univoci di inattività;

3) di rinviare a successive valutazioni la trasmissione degli atti relativi alle società di cui agli Allegati B1, B2, B3 che non si trovino già in stato di liquidazione e che non abbiano presentato richiesta di interruzione, al Presidente del Tribunale, per le valutazioni di competenza ai fini della nomina di un liquidatore ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 247/2004, tenuto conto che le società di persone saranno oggetto anche in un prossimo futuro di procedimenti di cancellazioni d'ufficio in occasione dei quali potrebbero essere acquisiti ulteriori elementi istruttori utili ad accettare l'effettiva inattività delle imprese;

4) di disporre la pubblicazione della presente determinazione e dei relativi allegati sul sito camerale e nell'Albo Camerale online per 15 (quindici) giorni consecutivi. Quest'ultima pubblicazione costituisce notifica del provvedimento agli interessati. Si avverte che contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso al Giudice del Registro Imprese presso il Tribunale di Lucca entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione (da notificarsi a cura della società anche alla CCIAA TNO - cameradicommercio@pec.tno.camcom.it).

5) di comunicare la presente determinazione, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), alle società per le quali è stata disposta la cancellazione o l'archiviazione che siano dotate di un domicilio digitale valido e attivo iscritto nel Registro delle Imprese;

6) di dare mandato all'Ufficio Registro delle Imprese affinché proceda all'evasione/annullamento dei protocolli d'ufficio per le società di cui agli Allegati 2 con annotazione di "procedimento archiviato";

7) di dare mandato all'Ufficio Registro delle Imprese affinché, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione, senza che sia stata notificata alla Camera di commercio opposizione al Giudice del Registro, e verificato che non siano state presentate nel frattempo pratiche incompatibili con la cancellazione, proceda all'iscrizione informatica dei provvedimenti di cancellazione per le società di cui all'Allegato 1, contestualmente eliminando la annotazione della qualifica di impresa artigiana laddove presente;

8) di disporre che, a seguito dell'avvenuta iscrizione della cancellazione, l'Ufficio Registro delle Imprese comunichi gli elenchi delle società cancellate agli Enti destinatari della Comunicazione Unica, in



CAMERA DI COMMERCIO
TOSCANA NORD-OVEST

particolare all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'Ufficio camerale del Diritto Annuale, secondo le procedure vigenti.

IL CONSERVATORE
Dr^{ssa} Alessandra Bruni

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.d.